

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2195)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE MARZI, ZUGNO, CASSARINO, MAZZOLI e DE CAROLIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1975

Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1975, n. 160, recante norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale

ONOREVOLI SENATORI. — L'approvazione da parte del Senato della legge 3 giugno 1975, n. 160, recante « Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale » avvenne nella seduta del 23 maggio scorso della Commissione lavoro in sede deliberante.

Il resoconto della seduta pone in evidenza il quadro delle particolari circostanze e degli strettissimi limiti di tempo nei quali la Commissione lavoro si trovò a deliberare.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge ha abrogato implicitamente, con decorrenza 1° gennaio 1977, il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1972, n. 325, nella materia delle pensioni dei lavoratori autonomi.

Al riguardo il Governo accettava nella Commissione lavoro della Camera il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavoro della Camera,

constatato che l'ultimo comma dell'articolo 2 implicitamente abroga, con decorrenza 1° gennaio 1977, il principio delle parificazioni dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi a quelli dei lavoratori dipen-

denti, sancito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 325 del 1972;

rilevato che tale fatto determina un grave arretramento nel trattamento previdenziale dei lavoratori autonomi, assolutamente ingiusto ed inaccettabile dalle categorie dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti,

impegna il Governo

ad inserire nel disegno di legge di delega n. 3787, relativo alla proroga del termine di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, il principio della parificazione dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi a quelli dei lavoratori dipendenti, provvedendo a studiare e definire in merito i necessari meccanismi finanziari e la relativa normativa entro il 31 dicembre 1976.

(0/3772/3/13) PEZZATI, PAVONE, MONTI, BERNARDI »

Tali orientamenti verso una rielaborazione del principio della parificazione dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi a quelli dei lavoratori dipendenti, affrontan-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

do i problemi finanziari che la parificazione pone, non compensano la realtà della norma legislativa posta nell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge in questione. La legge numero 160 del 1975 o avrebbe dovuto farsi contestualmente carico delle esigenze connesse alla applicazione, senza limiti di tempo, del decreto del Presidente della Repubblica

n. 325 del 1972, o avrebbe dovuto mantenere l'efficacia senza abrogare tacitamente l'articolo 3 del decreto stesso, in attesa di affrontare sul piano legislativo le questioni connesse.

È per detti motivi che si propone l'articolo unico di abrogazione del più volte citato ultimo comma dell'articolo 2 della legge n. 160.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1975, n. 160.